

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le imposte anticipate e differite a bilancio

di **Laura Mazzola**



“L’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio è costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate”; così il principio contabile **OIC 25** definisce l’onere fiscale complessivo di una società.

La redazione del bilancio di esercizio richiede il **rispetto di prefissate regole civilistiche** che, non sempre, risultano in linea con le valutazioni alla base della disciplina fiscale.

In particolare, le differenze che si formano a seguito del rispetto delle due tipologie di discipline, civilistica e fiscale, possono comportare delle differenze di tipo:

- **permanente**, nell’ipotesi di differenze durature, nel qual caso non è richiesto alcun tipo di adempimento, in quanto tali differenze non hanno una prospettiva futura di riporto negli esercizi successivi;
- **temporaneo**, nell’ipotesi di differenze non permanenti che **richiedono la rilevazione di imposte anticipate o differite**.

Ne deriva che, per il primo tipo di differenze, nulla deve essere rilevato; diversamente, per il secondo tipo di differenze, occorre rilevare in modo distinto:

- **differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte anticipate (reddito fiscale > reddito civilistico)**;
- **differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi**, nel caso di **imposte differite (reddito fiscale < reddito civilistico)**.

Le prime, ossia le **imposte anticipate**, sono definite dal principio contabile OIC 25, quali imposte ***“recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”***.

- componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico;
- componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati a conto economico civilistico.

Page 2/2